

Presso i locali della SS LOGISTICA E ACQUISTI

IL RESPONSABILE

ROSSI LEILA

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall'A.S.L. BI di Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016,

ha assunto la seguente determinazione:

Determinazione n. 286 in data 20/03/2018

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (CIG 74242637A3). DETERMINA A CONTRARRE. DURATA 12 MESI CON FACOLTÀ DI PROROGA DI ULTERIORI 12 MESI. VALORE STIMATO EURO 135.200,00 (IVA ESCLUSA)

Determinazione n. 286 in data 20/03/2018

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (CIG 74242637A3). DETERMINA A CONTRARRE. DURATA 12 MESI CON FACOLTÀ DI PROROGA DI ULTERIORI 12 MESI. VALORE STIMATO EURO 135.200,00 (IVA ESCLUSA)

IL RESPONSABILE

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 474 del 21/12/2016 è stato approvato il regolamento per l'adozione dei provvedimenti Amministrativi dell'A.S.L. BI in applicazione dei principi generali contenuti nell'atto Aziendale 2015;
- con deliberazione n. 327 del 31/05/2017 è stato approvato il regolamento di disciplina delle competenze del R.U.P. e del D.E.C. nei contratti di fornitura di beni e servizi;
- in data 27/04/2016 il Parlamento e il Consiglio Europei hanno adottato il Regolamento UE n. 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il quale abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il suddetto Regolamento, applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25/05/2018, prevede all'art. 37 che, ogniqualvolta il trattamento di dati personali sia effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, sia obbligatoriamente designato un "Responsabile della protezione dei dati" per lo svolgimento dei compiti di informazione, consulenza e sorveglianza dettagliati nell'art. 39 del medesimo atto normativo;

CONSIDERATO che:

- ai fini del rispetto della normativa europea in materia di protezione dei dati personali, è necessario affidare l'incarico di Responsabile della protezione dei dati entro il 25/05/2018;
- tale servizio non rientra nelle categorie merceologiche individuate dal D.P.C.M. 24/12/2015, relativo agli anni 2016 e 2017, per le quali gli Enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento ovvero della CONSIP S.p.A., ai sensi dell'art. 1, comma 548, la L. 28/12/2015 n. 208, e pertanto è possibile procedere in via autonoma all'acquisto;
- gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale hanno l'obbligo – ai sensi dell'art. 1, commi 449 e 450, L. 27/12/2006, n. 296, e dell'art. 15, comma 13, lett. d), D.L. 6/07/2012, n. 95, convertito in L. 7/08/2012, n. 135 – di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento o da CONSIP S.p.A., nonché di servirsi degli strumenti telematici di negoziazione e acquisto messi a disposizione da queste ultime;
- alla data di approvazione del presente provvedimento, per l'acquisizione del servizio in parola non esistono né convenzioni o accordi quadro messi a disposizione dalla centrale di committenza regionale S.C.R.-Piemonte S.p.A. o da CONSIP S.p.A., né strumenti telematici di acquisto messi a disposizione da queste ultime;

Determinazione n. 286 in data 20/03/2018

RITENUTO di assumere determina a contrarre per l'affidamento del servizio in parola mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b, D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;

DATO ATTO che:

- in data 13/02/2018 è stato pubblicato sul sito informatico aziendale un avviso pubblico per la costituzione di un elenco di soggetti da invitare per l'affidamento del servizio in questione, con scadenza 02/03/2018, a cui hanno risposto n. 22 Operatori economici;
- la S.S. Logistica e Acquisti, in collaborazione con le analoghe Strutture delle Aziende Sanitarie afferenti all' Area Interaziendale di Coordinamento n. 3, ha predisposto lo schema di Lettera di invito e documenti correlati (Allegato 1), indicanti le caratteristiche tecniche del servizio, i criteri di selezione, e le condizioni contrattuali;
- è proposto il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, D.Lgs. 50/2016;
- è prevista una durata contrattuale di 12 mesi con opzione di proroga di ulteriori 12 mesi;

EVIDENZIATO che non è possibile la suddivisione del presente appalto in Lotti funzionali, ai sensi dell'art. 51 D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, in quanto le prestazioni richieste sono caratterizzate da unitarietà;

RITENUTO inoltre di inviare la Lettera d'invito a tutti gli Operatori economici iscritti nell'elenco costituito in base all'avviso pubblico sopra citato, al fine di favorire la partecipazione e la concorrenza;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo;

TUTTO CIO' PREMESSO

IN CONFORMITA' con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall'A.S.L. "BI" di Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016

D E T E R M I N A:

- 1) di assumere ai sensi dell'art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016, per i motivi esposti in premessa e qui integralmente richiamati, la presente determina a contrarre per l'affidamento dell'incarico di Responsabile della protezione dei dati ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (CIG 74242637A3), per una durata di 12 mesi con opzione di proroga di ulteriori 12 mesi ed un valore stimato di € 135.200,00 (IVA esclusa), da espletarsi mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b, D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;
- 2) di approvare lo schema di Lettera di invito e documenti correlati (Allegato n. 1), indicanti le caratteristiche tecniche del servizio da acquisire, i criteri di selezione, le modalità di partecipazione e le condizioni contrattuali;
- 3) di inviare la Lettera d'invito a tutti gli Operatori economici iscritti nell'elenco appositamente costituito, al fine di favorire la partecipazione e la concorrenza;

Determinazione n. 286 in data 20/03/2018

- 4) di assumere la funzione di Responsabile del Procedimento per il contratto in parola ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 50/2016, nonché del regolamento aziendale di disciplina delle competenze del R.U.P. e del D.E.C., approvato con deliberazione n. 327 del 31/05/2017;
- 5) di provvedere agli adempimenti consequenziali.

DETERMINAZIONE DELLA SS LOGISTICA E ACQUISTI

Determinazione n. 286 in data 20/03/2018

IL RESPONSABILE

ROSSI LEILA

Struttura Semplice Logistica e Acquisti

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel 015-1515 3433 Fax. 015-1515 3516

leila.rossi@aslbi.piemonte.it

Ponderano, li 20/03/2018

Spett.le _____

OGGETTO: Procedura negoziata per l'individuazione di un Operatore economico cui affidare l'incarico di Responsabile protezione dati (RPD) (CIG 74242637A3). **Lettera di invito.**

Con la presente codesto Operatore economico viene

INVITATO A PRESENTARE OFFERTA

nella procedura della quale si forniscono le indicazioni:

Procedura	Procedura negoziata – art. 36, comma 2, lett. b) D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
Oggetto	Servizi professionali consistenti nell'espletamento dei compiti e della funzione di Responsabile protezione dati (RPD) esterno per l'ASL BI.
Durata	mesi 12 (dodici), oltre ad eventuale proroga di ulteriori mesi 12 (dodici).
Importo complessivo posto a base d'asta	- € 67 600.00 (IVA esclusa), riferito alla durata contrattuale di 12 mesi - € 67 600.00 (IVA esclusa), riferito alla opzione di proroga di ulteriori mesi 12 per un importo complessivo di € 135 200.00 (IVA esclusa)
CIG	74242637A3
N. gara	7028797

Responsabile Unico del procedimento Dott.ssa Leila Rossi

Luogo di esecuzione ASL BI, con sede legale in Via dei Ponderanesi n. 2, 13875 Ponderano (BI)

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 comma 2 della Legge 241/1190, il termine del procedimento è fissato in 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Il codice CIG dovrà essere riportato su ogni comunicazione e/o documentazione relativa alla presente procedura.

PRESCRIZIONI

Sono legittimati a partecipare alla presente procedura gli Operatori economici in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti dagli artt. 80 e 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito "Codice").

A norma dell'art. 3, comma 1, lettera p) del D.Lgs. n. 50/2016, anche il "libero professionista" che presta i servizi richiesti dalla presente procedura è considerato un Operatore economico a tutti gli effetti e, ai fini della procedura ed in base alle definizioni e principi comunitari, è ammesso a partecipare.

1. CONTENUTO

1.1) Documentazione amministrativa

La documentazione amministrativa richiesta a corredo dell'offerta, che dovrà essere inserita in apposita **busta** chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura recante sull'esterno la dicitura **Busta A - "Documentazione amministrativa"** e gli estremi della ditta offerente, è la seguente:

- 1. Copia della presente lettera di invito, dei suoi allegati** (dall'Allegato 1 all'Allegato 4) delle (eventuali) note di chiarimento/precisazione degli atti di gara, ciascuno firmato in calce per accettazione;
- 2. Documento di gara unico europeo (DGUE)** ai sensi dell'art. 85 del Codice, in conformità al modello allegato alla presente lettera di invito (Allegato 1);
- 3. "PassOE"** rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale verrà effettuata, ai sensi dell'art. 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Ciascun Operatore economico offerente dovrà pertanto registrarsi al sistema AVCPass secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: www.anticorruzione.it; l'Operatore dovrà pertanto generare, stampare, sottoscrivere ed allegare alla presente documentazione il **"PassOE"**;

4. **Patto di integrità** (Allegato 2), debitamente sottoscritto. Il documento costituirà parte integrante e sostanziale del contratto stipulato a seguito dell'aggiudicazione della presente gara.
5. **Eventuale procura**, qualora ciascuna dichiarazione e/o attestazione di offerta economica sia sottoscritta da un procuratore (generale o speciale).

1.2) Documentazione tecnica

1. **Descrizione globale del progetto**, riportante *una descrizione completa e dettagliata del servizio offerto*, che dovrà – a pena d'esclusione – essere conforme ai requisiti indicati al successivo art. 7 ("Condizioni particolari di fornitura"), debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto offerente, ovvero da un suo procuratore; in particolare, dalla documentazione citata si dovrà evincere:
 - a) modalità di erogazione e proposta operativa per lo svolgimento delle attività;
 - b) professionalità impiegate nell'esecuzione del servizio con indicazione del monte orario;
 - c) disponibilità all'avvio immediato del servizio, con anche indicazione della periodicità e/o occasionalità e/o costanza di presenza *in loco* presso gli Uffici dell'ASL BI;
 - d) indicazione se il servizio sarà reso da una unica figura professionale o con *team* di risorse (nel cui caso occorre riferire in merito alla indicazione delle competenze e ruoli di ciascuna), tenendo presente che dovrà essere individuato in maniera inequivocabile il soggetto che opererà come RPD portandone espressamente le generalità, i compiti e le funzioni, fermo restando che ogni membro del *team* deve soddisfare i requisiti di cui al Regolamento.
2. **Curriculum del concorrente**, dal quale possa evincersi sia l'esperienza professionale che l'attività formativa del medesimo: il Concorrente, quale caratteristica minima che deve essere obbligatoriamente rispettata dall'offerta, deve presentare i *curricula* del soggetto individuato quale RPD e del *team* che presterà il servizio oggetto di gara.

Sulla documentazione presentata dovrà essere apposto il corrispondente numero di cui al precedente elenco.

Tutta la documentazione tecnica dovrà essere contenuta in busta separata (non contenente alcun altro documento), chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura; sull'esterno della busta dovrà essere riportata la dicitura **Busta B - "Documentazione tecnica"** e gli estremi del Soggetto concorrente.

1.3) Offerta economica

L'offerta economica, che costituisce proposta contrattuale, resa legale mediante l'apposizione di una o più marche, debitamente annullate, per un valore complessivo di € 16,00 (sedici/00) ogni quattro fogli usati, da inserire in apposita busta, non trasparente, chiusa, sigillata sui lembi di chiusura, con l'indicazione esterna del mittente e della dicitura **Busta C - "Offerta economica"**, deve essere formulata in lingua italiana mediante il modello di schema offerta economica di cui all'Allegato 4, deve contenere l'indicazione della ragione sociale o del nominativo dell'offerente, dev'essere sottoscritta in calce dal legale rappresentante dell'offerente (o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta) e dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) estremi identificativi dell'Offerente;
- b) nome, cognome di chi sottoscrive ed indicazione del potere di rappresentanza della ditta (es.: "titolare, amministratore delegato, procuratore, ecc.");
- c) importo mensile, annuale e complessivo del canone, inclusa l'opzione di proroga di ulteriori 12 mesi;
- d) costo orario di ciascuna figura professionale offerta;
- e) CCNL applicabile;
- f) monte orario offerto;
- g) indicazione dell'aliquota IVA.

Non saranno ammesse:

- le offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni indicate nella documentazione di gara;
- le offerte che siano sottoposte a condizione;
- le offerte che costituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni del servizio;
- le offerte incomplete e/o parziali, ossia limitate solo ad una parte del servizio.

Non è ammessa offerta alternativa proveniente dal medesimo Soggetto giuridico. La presentazione di offerta alternativa è a pena di esclusione.

Si precisa che **l'offerta non potrà superare l'importo complessivo dell'appalto posto a base d'asta, pena l'esclusione dalla gara.**

2. SOCCORSO ISTRUTTORIO

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85 del Codice, con esclusione di quelle afferenti l'offerta tecnica ed economica, potrà essere sanata, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice.

In tal caso, l'ASL BI assegnerà un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere a pena di esclusione.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiederà comunque la regolarizzazione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, l'Operatore sarà escluso dalla procedura. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili, le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

3. DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE PRELIMINARE

Il servizio in oggetto dovrà essere effettuato in conformità delle normative in materia di sicurezza del lavoro e nella fattispecie ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

Si rimanda inoltre, a tal fine, alla "Nota informativa sui rischi per la salute e la sicurezza presenti presso l'A.S.L. BI di Biella", reperibile sul sito web dell'ASL BI www.aslbi.piemonte.it, sezione "Modulistica/Logistica e Acquisti (Approvvigionamento di beni)" per ulteriori informazioni.

Il committente, vista la determinazione n° 3/2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, precisa che non è stato predisposto il DUVRI in quanto, viste le attività oggetto di appalto, non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte a eliminare e/o ridurre i rischi.

Gli oneri relativi risultano pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare; restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e/o lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.

Resta comunque onere del Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

4. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Tutti i documenti di gara (predisposti e confezionati nei modi di cui all'art. 1 ("Contenuto")) devono essere inseriti in un plico più grande, anch'esso chiuso, sigillato sui lembi di chiusura.

Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Sul plico deve essere riportata, in maniera chiara e leggibile, la seguente dicitura:

- offerta relativa alla **“Procedura negoziata per l’individuazione di un Operatore economico cui affidare l’incarico di Responsabile protezione dati (RPD) per l’ASL BI - CIG 74242637A3”**.
- gli estremi del mittente (nome e ragione sociale del soggetto offerente).

Il suddetto plico dovrà essere intestato a:

ASL BI - S.S. Logistica e Acquisti
Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI)

e pervenire all’Ufficio Protocollo dell’ASL BI, sito presso l’Ospedale “Degli Infermi”, via Dei Ponderanesi n. 2, Ponderano (BI) entro il termine perentorio del xx/xx/2018, ore 16:00, direttamente o a mezzo posta.

Si ricorda che l’Ufficio Protocollo dell’ASL BI è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 16.00, festivi infrasettimanali esclusi.

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato del concorrente. Soltanto in caso di consegna a mano verrà rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di consegna.

L’invio del plico offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione appaltante ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non pervenisse entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante da timbro postale dell’agenzia accettante; tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.

5. MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Criterio di aggiudicazione: la fornitura verrà aggiudicata, a **lotto unico**, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice, secondo il criterio dell’**offerta economicamente più vantaggiosa**, sulla base degli elementi di seguito indicati:

Qualità (offerta tecnica) punti 70/100 soglia di sufficienza: punti 36

Prezzo (offerta economica) punti 30/100

5.1) Offerta tecnica

L’assegnazione dei 70 punti relativi alla qualità sarà effettuata da una Commissione giudicatrice individuata e costituita mediante specifico atto.

La Commissione giudicatrice attribuirà i punteggi di qualità relativi all'offerta tecnica sulla base dei criteri di valutazione con la relativa ponderazione (peso o punteggio massimo di ciascun criterio di valutazione) espressi nella tabella sottostante:

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Progetto: sarà preferito il progetto più adeguato, completo e dettagliato	40
Formazione curricolare: idonea e approfondita conoscenza e contezza della normativa e delle prassi nazionali ed europee in materia di protezione dei dati e del Regolamento (partecipazioni ad attività formative specialistiche come <i>master</i> , corsi di studi e professionali, specie se risulta documentato il livello di conoscenze)	15
Esperienza curricolare documentabile, su avvenuto svolgimento di servizi professionali analoghi e/o assimilati al servizio richiesto. Sono requisiti di ordine preferenziale le esperienze in ambito ICT e/o Sanitario.	15

Saranno **escluse** dal prosieguo della gara le Ditte la cui offerta tecnica risulterà non aver raggiunto la soglia di sufficienza qualitativa di 36 punti (prima della normalizzazione a 70 punti di seguito descritta).

I punteggi qualitativi attribuiti a ciascuna offerta saranno infine normalizzati a 70 punti secondo la seguente formula:

$$Q_{fa} = Q_a / Q_{max} * 70$$

dove:

Q_{fa} = indice di valutazione qualitativa finale dell'offerta "a", approssimato per difetto al secondo decimale

Q_a = indice di valutazione qualitativa dell'offerta "a"

Q_{max} = indice di valutazione qualitativa più alto tra tutte le offerte presentate

In caso di un solo partecipante alla procedura, la Commissione giudicatrice si esprimerà sulla sola conformità dell'offerta presentata rispetto a quanto previsto dalla presente Lettera d'invito; qualora l'esito di tale verifica sia positivo, all'offerta verrà attribuito il punteggio massimo.

La Commissione opererà a collegio perfetto in sedute riservate, le cui risultanze verranno formalizzate in verbali sottoscritti da tutti i suoi componenti.

5.2) Offerta economica

Al Soggetto offerente, fra quelli ammessi alla seconda fase ("prezzo"), che avrà presentato il miglior prezzo verranno attribuiti **30** punti; ai prezzi degli altri soggetti offerenti verranno assegnati punteggi inversamente proporzionali, secondo la seguente formula:

$$P_{fa} = P_{\min} / P_a * 30$$

dove:

P_{fa} = indice di valutazione economica finale dell'offerta "a", approssimato per difetto al secondo decimale

P_{\min} = minor "importo complessivo offerto", al netto di IVA, tra tutte le offerte presentate

P_a = "importo complessivo offerto", al netto di IVA, dalla Ditta "a"

Verranno **escluse** le offerte superiori all'importo stabilito a base d'asta.

Il prezzo considerato ai fini dell'attribuzione dei citati punteggi è l'importo complessivo offerto di cui all'**Allegato 4** ("Schema offerta economica").

L'individuazione del "miglior offerente" avverrà in capo all'Operatore economico che, sommati i punteggi ad esso attribuiti in sede di valutazione qualitativa e di prezzo offerto, avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto. Poiché l'aggiudicazione avviene in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, tutti gli elementi di giudizio qualitativo forniti dalla ditta aggiudicataria, unitamente al prezzo, costituiscono obbligo contrattuale.

6. OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta aperta al pubblico avrà luogo presso la sala riunioni della S.S. Logistica e Acquisti dell'ASL BI sita in Ponderano (BI), via dei Ponderanesi n. 2 il giorno __/__/2018, alle ore 10:00; vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. Le successive sedute saranno pubblicate sul sito internet dell'ASL BI, fino al giorno antecedente la suddetta data.

Un Seggio di gara, composto da:

- Responsabile Unico del Procedimento, in qualità di Presidente;
- due testimoni, afferenti alla S.S. Logistica e Acquisti, di cui uno con compiti di Segretario verbalizzante;

provvederà nel corso della prima seduta ai seguenti adempimenti:

- presa d'atto del ricevimento dei plichi principali entro il termine sopra stabilito;
- verifica della loro formale regolarità ed esclusione eventuale di quelli non correttamente confezionati o pervenuti oltre i termini prescritti;
- apertura dei plichi principali ed esame volto a verificare che al loro interno siano presenti le buste A, B, C;
- per ciascun concorrente apertura della busta A e controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa presentata e conseguente dichiarazione dei

concorrenti ammessi alla fase successiva e di quelli esclusi indicando i relativi motivi di esclusione;

- ammissione dei concorrenti con eventuale riserva, qualora si renda necessario richiedere chiarimenti o integrazioni documentali.

La Commissione giudicatrice, in seduta aperta al pubblico, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dalla presente lettera d'invito.

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26/10/2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della Commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

In successive sedute riservate, la Commissione giudicatrice procederà all'esame nel merito della documentazione tecnica.

Verranno prese in considerazione le seguenti categorie di caratteristiche:

- a) Caratteristiche tecniche minime a pena di esclusione.

La Commissione giudicatrice verificherà che il servizio abbia le caratteristiche tecniche minime richieste; laddove tali caratteristiche non siano presenti, il Soggetto offerente sarà escluso dal prosieguo della gara.

- b) Caratteristiche oggetto di valutazione.

L'assegnazione dei punteggi relativi alla qualità, sarà effettuata dalla Commissione di aggiudicazione con le modalità previste nel precedente art. 5).

Conclusi i lavori della Commissione, il Seggio di gara in seduta aperta al pubblico, alla quale verranno formalmente invitati i Soggetti ammessi alla gara con comunicazione a mezzo PEC, provvederà:

1. alla comunicazione dei risultati delle valutazioni effettuate dalla Commissione giudicatrice riguardo al punteggio qualità;
2. all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi formulati;

3. all'attribuzione dei punti per il coefficiente economico con le modalità previste nel precedente art. 5);
4. alla formazione della graduatoria di gara e della proposta di aggiudicazione.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio.

Nel caso in cui risultassero offerte anomale, ai sensi dell'art. 97, comma 3 e ss del Codice, la Commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che provvederà ad attivare il procedimento di verifica dell'anomalia, avvalendosi della Commissione giudicatrice.

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Delle sopra citate operazioni sarà redatto verbale, che unitamente a tutti gli atti e documenti di gara, verrà trasmesso all'organo competente della stazione appaltante per l'adozione del formale provvedimento di aggiudicazione.

7. CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA

Le condizioni di fornitura per i contenuti di cui alla presente procedura sono qui di seguito elencati:

7.1) Requisiti del servizio

Il servizio comporta lo svolgimento di tutte le attività previste per il RPD dal Regolamento europeo 679/2016 (più avanti solo "Regolamento") e in particolare i compiti stabiliti dall'art. 39 del medesimo Regolamento.

Come precisato dal Gruppo di Lavoro articolo 29 in materia di protezione dei dati personali (di seguito, WP29), nelle «Linee Guida sui responsabili della protezione dei dati (RPD)» (in inglese, *Guidelines on Data Protection Officers – DPO*), il RPD deve:

1. informare e fornire consulenza al titolare del trattamento, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento, in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento europeo e da altre disposizioni dell'Unione relative alla protezione dei dati;
2. sorvegliare l'osservanza del Regolamento UE, delle altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare in materia di protezione dei dati personali, inclusi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale coinvolto nelle operazioni di trattamento.

3. fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del Regolamento;
4. cooperare con l'autorità di controllo e fungere da punto di contatto con la stessa per le questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36 del Regolamento ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
5. gestire il Registro dei trattamenti, collaborando alla predisposizione dello stesso con i servizi aziendali incaricati della predisposizione dello stesso;
6. le funzioni comunque assegnate dalla normativa nel tempo di vigenza contrattuale.

Al fine di permettere una corretta e puntuale informazione in merito alla strutturazione dell'ASL BI, si rinvia all'Atto aziendale, reperibile nel sito istituzionale www.aslbi.piemonte.it, sezione Azienda sanitaria/Organizzazione aziendale/Atto aziendale 2015.

I sopraelencati compiti potranno essere assolti anche da un *team* che associ le competenze e le capacità individuali di ciascun componente, purché operante sotto l'autorità di un contatto principale designato e "responsabile" per l'ASL BI. Il Garante per la *Privacy* a tale riguardo precisa, nella Faq 4, che nel contratto di servizi deve essere individuato in maniera inequivocabile il soggetto che opererà come RPD portandone espressamente le generalità, i compiti e le funzioni, fermo restando che ogni membro del team deve soddisfare i requisiti di cui al Regolamento.

Sarà comunque necessaria una formale "designazione" a "Responsabile per la protezione dei dati".

La designazione deve costituire parte integrante del contratto di servizi. Si segnala che per agevolare gli enti pubblici, il Garante ha predisposto uno schema di atto di designazione, riportato nell'Allegato 3.

7.2) *Durata.*

Mesi **12 (dodici)** dalla data effettiva di inizio del contratto.

La decorrenza e l'effettiva esecuzione del contratto avranno inizio solo successivamente alla formalizzazione dello stesso; è fatta salva la facoltà di chiedere l'esecuzione anticipata del contratto, in casi di motivata e comprovata urgenza.

Il contratto potrà essere autonomamente **prorogato fino ad ulteriori mesi 12 (dodici)**, alle medesime condizioni, nell'ipotesi in cui nel termine ordinario di scadenza non sia stato possibile concludere un nuovo procedimento di affidamento.

In presenza di convenzioni stipulate da Centrali di Committenza Regionali ovvero da CONSIP S.p.A. ovvero di contratti stipulati da altra Stazione Appaltante cui l'ASL BI debba aderire a seguito della Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Piemonte n. 34-189 del 28.07.2014, successivamente al perfezionamento contrattuale di cui trattasi e per forniture di pari oggetto che presentino condizioni economiche più vantaggiose rispetto a quelle previste dal contratto stesso, la Stazione Appaltante avvierà una negoziazione con il Fornitore aggiudicatario al fine di ottenere un adeguamento dei prezzi in allineamento alla convenzione medesima.

Nel caso il Fornitore non accetti e non si adegui ai nuovi prezzi, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto.

Dalla data di efficacia del recesso il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno.

In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

7.3) Rendicontazione, verifiche e fatturazione.

Con periodicità bimestrale (e a riepilogo a termine dell'esecuzione dell'incarico), dovrà essere rilasciata apposita relazione di rendicontazione delle attività rese, a consumo, nel corso del periodo (o dell'intera esecuzione del contratto).

Per ciascun periodo l'ASL BI, attraverso il DEC del contratto, sulla base della suddetta relazione, provvederà a verificare l'avvenuta regolare esecuzione del servizio nel rispetto delle modalità e specifiche indicate in sede di offerta tecnica, e rilascerà nota di approvazione e autorizzazione alla fatturazione e al pagamento della quota parte a consumo di acconto/saldo (su importo contrattuale).

Il Codice Univoco Ufficio per l'invio delle fatture elettroniche a questa ASL è il seguente: **UF601J**.

Il formato delle fatture, per la loro liquidabilità, dovrà essere conforme a quanto previsto dall'allegato A del D.M. 55/2013 e dall'art. 25 del D.L. 66/2014 (inserimento in fattura dei codici CIG). Inoltre per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica si segnala la necessità di valorizzare alcune informazioni non obbligatorie che, tuttavia, l'ASL ritiene indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali:

- data e numero ordine di acquisto (associato a ciascuna riga di fattura). Il formato da utilizzare per l'inserimento in fattura elettronica è aaaa/XX/n con la parte alfabetica in carattere maiuscolo (es. 2018/XS/15): formati differenti non vanno bene. Le fatture prive dell'indicazione dell'ordine o con formato ordine non leggibile dall'applicativo, verranno rifiutate.
- estremi della relazione di rendicontazione bimestrale dei servizi resi.
- totale documento.
- codice Fiscale del Fornitore.
- in generale il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Le informazioni elencate dovranno essere inserite negli specifici campi del tracciato (e non in generici campi annotazione) al fine di agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati.

Sul sito internet www.fatturapa.gov.it sono reperibili tutte le informazioni in materia di fatturazione elettronica nei confronti della P.A.

7.4) Pagamento.

Premesso che i Concorrenti sono operatori economici, esperti nel settore delle forniture ad Aziende Sanitarie ed Ospedaliere e conseguentemente sono a conoscenza sia del sistema di finanziamento di queste ultime e sia anche della prassi dei rapporti tra le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere nazionali e regionali ed i propri Fornitori, si definiscono i seguenti termini di pagamento delle prestazioni contrattuali.

I termini di pagamento e gli effetti dell'inosservanza di tali termini sono disciplinati dal D.Lgs. 321/2002, così come modificato dal D.Lgs. 192/2012 con riferimento alle disposizioni dettate per la Pubblica Amministrazione ed, in particolare, per gli "enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria" (60 giorni dalla data della accettazione e/o verifica - art. 4 comma 2, lett. d); per quanto concerne i tempi della procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto, si prevede il termine di 30 giorni dalla consegna della merce e/o dalla prestazione del servizio.

Le parti concordano, inoltre, che il termine di pagamento decorra dalla data risultante di ricezione della "fattura" apposto dall'ASL BI (o da data successiva, nei casi previsti dal D.Lgs. 231/2002) e che il pagamento si consideri effettuato nella data di emissione del mandato di pagamento.

Le parti, in deroga alle disposizioni del D.Lgs. 231 del 9/10/2002, concordano convenzionalmente che il saggio d'interesse per ritardato pagamento è fissato nella misura del saggio legale vigente ex art. 1284 del Codice Civile.

È fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell'ASL BI, interrompere le prestazioni previste dalla presente lettera.

7.5) Tracciabilità dei pagamenti

Con la firma del contratto, il Fornitore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010, n. 136; nel caso in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A si procederà alla risoluzione del rapporto contrattuale.

7.6) Divieto di cessione del contratto e di subappalto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Dato *l'intuitus personae* sotteso alla scelta del Fornitore, non è ammesso il subappalto di nessuna prestazione contrattuale. È ammesso l'espletamento da parte di terzi soggetti individuati ed incaricati dal Fornitore aggiudicatario, a suo esclusivo onere rischio e spesa, per le sole attività strumentali e di contorno alle attività oggetto proprio del contratto (es. battitura testi, eventuali traduzioni, fornitura materiali, ecc.).

7.7) Clausola risolutiva espressa - Riserva di gradimento e periodo di prova

Fino a centoottanta giorni successivi all'avvio delle attività, il servizio si intende affidato in regime di prova e la Stazione appaltante può liberarsi dai vincoli contrattuali e risolvere il contratto in caso di accertata assenza delle competenze necessarie all'erogazione del servizio o di resa del servizio in

modalità o livello qualitativo diverse e inferiori a quelli diverse dalle specifiche di gara e/o offerti dal concorrente affidatario.

7.8) Controversie

Per eventuali controversie che potranno insorgere tra l'Amministrazione ed il Fornitore durante o al termine del contratto, in osservanza a quanto previsto dall'art. 219 c.p.c. le parti dichiarano di riconoscere competente il Foro di Biella.

8. ULTERIORI CONDIZIONI

La Stazione Appaltante si riserva l'applicazione dell'art. 95, comma 12, del Codice e, pertanto, potrà a suo insindacabile giudizio non procedere ad aggiudicazione alcuna, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'ASL BI si riserva la facoltà di procedere all'affidamento anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

L'affidamento diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta e necessari per la stipula del contratto.

Come previsto dall'art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs 50/2016, entro cinque giorni dall'adozione del provvedimento di aggiudicazione, l'esito della stessa sarà comunicato dal Responsabile del Procedimento all'Aggiudicatario, all'Offerente che segue in graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare detta impugnazione.

È fatto salvo inoltre ogni provvedimento di autotutela che potrà essere adottato senza che le controparti possano avanzare richieste di risarcimento o altro.

La ditta aggiudicataria del servizio dovrà produrre tutti i documenti che l'Ente riterrà eventualmente opportuno richiedere.

9. INFORMAZIONI AI CONCORRENTI.

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **entro le ore 13:00 del giorno xx/xx/2018** al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: approvvigionamentobenieservizi@cert.aslbi.piemonte.it; non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Distinti saluti.

LR/fc

IL RESPONSABILE DELLA
S.S. LOGISTICA E ACQUISTI
E R.U.P.

Dott.ssa Leila Rossi

Allegati alla lettera di invito

- Allegato 1. Modello DGUE
- Allegato 2. Patto di integrità
- Allegato 3. Schema di atto di designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679
- Allegato 4. Schema offerta economica

MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore economico.

Identità del committente	Risposta:
Nome:	ASL BI di Biella
Codice fiscale	01810260024
Di quale appalto si tratta?	Risposta:
Titolo o breve descrizione dell'appalto:	Procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico di Responsabile Protezione Dati
Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente):	[]
CIG	74242637A3
CUP (ove previsto)	[]
Codice progetto (ove l'appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi europei)	[]

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi	Risposta:
Nome:	[]
Partita IVA, se applicabile:	[]
Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione nazionale, se richiesto e applicabile	[]
Indirizzo postale sede legale:	[.....]
Persone di contatto ⁽¹⁾ :	[.....]
Telefono:	[.....]
PEC:	[.....]
e-mail:	[.....]
(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):	[.....]
Informazioni generali:	Risposta:
L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media ⁽²⁾ ?	[] Sì [] No

⁽¹⁾ Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.

Settore C.C.N.L. applicato	[.....]
<p>Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi (es. C.C.I.A.A.) o possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell'articolo 90 del Codice ?</p> <p>In caso affermativo:</p> <p>Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la parte VI.</p> <p>a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente numero di iscrizione o della certificazione</p> <p>b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare:</p> <p>c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione (estremi della registrazione: sede dell'Ufficio presso cui è stata effettuata la registrazione, data di registrazione, classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale)⁽³⁾:</p> <p>d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?</p> <p>In caso di risposta negativa alla lettera d):</p> <p>Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D secondo il caso</p> <p>SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:</p> <p>e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro?</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>[] Sì [] No [] Non applicabile</p> <p>a) [.....]</p> <p>b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....]</p> <p>c) [.....]</p> <p>d) [] Sì [] No</p> <p>e) [] Sì [] No</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) [.....][.....][.....][.....]</p>
Forma della partecipazione:	Risposta:
L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri ⁽⁴⁾ ?	[] Sì [] No
In caso affermativo, deve essere fornito un DGUE distinto da parte degli altri operatori interessati.	
<p>In caso affermativo:</p> <p>a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di impresa di cui all' art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all'art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti specifici, ecc.):</p> <p>b) Indicare gli altri operatori economici che partecipano alla procedura di appalto:</p> <p>c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:</p> <p>d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di cui all'articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.</p>	<p>a) [.....]</p> <p>b) [.....]</p> <p>c) [.....]</p> <p>d) [.....]</p>
Lotti	Risposta:
Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare un'offerta:	[]

⁽²⁾ Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.

Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

⁽³⁾ I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.

⁽⁴⁾ Specificamente nell'ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come **titolari** (in caso di impresa individuale), **soci** (in caso di società in nome collettivo), **soci accomandatari** (in caso di società in accomandita semplice), **membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo** (in caso di altro tipo di società o consorzio), **socio unico persona fisica** ovvero **socio di maggioranza** (in caso di società con meno di quattro soci), **direttori tecnici** attualmente in carica (per tutte le imprese), compresi – per tutte le predette cariche – i **cessati nell'anno antecedente** la data di pubblicazione del bando di gara.
Ripetere tante volte quanto necessario.

Eventuali rappresentanti:	Risposta:
Nome completo; se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:	[.....]; [.....]
Codice fiscale	[.....]
Posizione/Titolo ad agire:	[.....]
Residenza:	[.....]
Telefono:	[.....]
E-mail:	[.....]
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta):	[.....]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (ARTICOLO 89 DEL CODICE - AVVALIMENTO)

Affidamento:	Risposta:
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V?	[] Sì [] No
In caso affermativo: Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi:	[.....]
Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:	[.....]
Ai sensi dell'art. 89 comma 1, D.Lgs. 50/2016, allegare, in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria ⁽⁵⁾ .	Obbligatorio per la Ditta ausiliata
Ai sensi del comma 1, allegare inoltre dichiarazione di impegno, da parte della Ditta ausiliaria nei confronti del concorrente e dell'ASL BI, a: - fornire i propri requisiti di ordine speciale dei quali è carente il concorrente e mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, rendendosi inoltre responsabile in solido con il concorrente nei confronti dell'ASL BI, in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto (si indichino in modo compiuto, esplicito ed esauriente, le risorse prestate di mezzi, personale, di organizzazione e <i>know-how</i> , la durata e ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento) - non partecipare a sua volta alla stessa gara, né in forma singola, né in forma di raggruppamento o consorzio, né in qualità di soggetto ausiliario di altro concorrente;	Obbligatorio per la Ditta ausiliaria
In caso affermativo , indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI . Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell'operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'operatore economico disporrà per l'esecuzione dell'opera.	

⁽⁵⁾ V. art. 89 D.Lgs. 50/2017, come modificato dall'art. 56, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Parte III: Motivi di esclusione (Articolo 80 del Codice)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 80, comma 1, del Codice stabilisce i seguenti motivi di esclusione (articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE):	
1.	Partecipazione a un'organizzazione criminale ⁽⁶⁾
2.	Corruzione ⁽⁷⁾
3.	False comunicazioni sociali ⁽⁸⁾
4.	Frode ⁽⁹⁾ ;
5.	Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche ⁽¹⁰⁾ ;
6.	Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo ⁽¹¹⁾ ;
7.	Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani ⁽¹²⁾
CODICE	
8.	Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g, articolo 80, comma 1, del Codice);

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 80, comma 1, del Codice:	Risposta:
<p>I soggetti di cui all'art. 80, comma 3 ⁽¹³⁾, del Codice sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'art. 80 comma 10?</p> <p>In caso affermativo, indicare ⁽¹⁵⁾:</p> <p>a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all'articolo 80, comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna,</p> <p>b) dati identificativi delle persone condannate []:</p> <p>c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare:</p>	<p>[] Si [] No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....][.....] ⁽¹⁴⁾</p> <p>a) Data:[], durata [], lettera comma 1, articolo 80 [], motivi:[]</p> <p>b) [.....]</p> <p>c) durata del periodo d'esclusione [.....], lettera comma 1, articolo 80 [],</p>
<p>In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning", cfr. articolo 80, comma 7¹⁶⁾?</p>	<p>[] Si [] No</p>

⁽⁶⁾ delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio.

⁽⁷⁾ delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile.

⁽⁸⁾ false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile (lettera inserita dall'art. 49, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56).

⁽⁹⁾ ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

⁽¹⁰⁾ delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche.

⁽¹¹⁾ delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni.

⁽¹²⁾ sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.

⁽¹³⁾ ai sensi del Comunicato del Presidente ANAC del 8 novembre 2017, la sussistenza del requisito verrà verificata in capo ai seguenti soggetti: 1) membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza); 2) membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico; 3) membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico. Seguendo gli orientamenti della giurisprudenza amministrativa, è possibile ritenere che tra i «soggetti muniti di poteri di rappresentanza» rientrino i procuratori dotati di poteri così ampi e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi se non di spessore superiore a quelli che lo statuto assegna agli amministratori. Tra i soggetti muniti di poteri di direzione rientrano, invece, i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa e tra i soggetti muniti di poteri di controllo il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati). In seguito alla modifica apportata dall'art. 49, comma 1, lett. c), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, la sussistenza del requisito verrà verificata anche in capo agli institori e procuratori generali.

⁽¹⁴⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

⁽¹⁵⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

⁽¹⁶⁾ L'operatore economico, o il subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti (In attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE).

<p>In caso affermativo, indicare:</p> <p>1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?</p> <p>2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi?</p> <p>3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all'art. 80, comma 3¹⁷, del Codice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hanno risarcito interamente il danno? - si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? <p>4) per le ipotesi 1) e 2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?</p> <p>5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3¹⁸, indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:</p>	<p>1. <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>3.</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>4. <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....][.....]</p> <p>5. [.....]</p>
--	---

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali (Articolo 80, comma 4, del Codice):	Risposta:	
Uffici territorialmente competenti: Agenzia delle Entrate: - sede INPS: - sede - matricola dell'Azienda INAIL: - sede - numero di posizione assicurativa - P.A.T.	[.....]	[.....]
L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali , sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento? In caso negativo , indicare: a) Paese o Stato membro interessato b) Di quale importo si tratta c) Come è stata stabilita tale inottemperanza: 1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: - Tale decisione è definitiva e vincolante? - Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Imposte/tasse a) [.....] b) [.....] c1) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No - [.....]	Contributi previdenziali a) [.....] b) [.....] c1) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No - [.....]

⁽¹⁷⁾ V. nota 11.

⁽¹⁸⁾ V. nota 11.

– Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna , la durata del periodo d'esclusione:	- [.....]	- [.....]
2) In altro modo ? Specificare:	c2) [.....]	c2) [.....]
d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o formalizzato l'impegno prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda (articolo 80 comma 4, ultimo periodo, del Codice)?	d) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No In caso affermativo , fornire informazioni dettagliate: [.....]	d) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No In caso affermativo , fornire informazioni dettagliate: [.....]
Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) ⁽¹⁹⁾ : [.....][.....][.....]	

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali	Risposta:
Uffici territorialmente competenti: Tribunale – Sezione Fallimentare: - Sede	[.....]
L'operatore economico ha commesso, per quanto di sua conoscenza , gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro , di cui all'articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice? In caso affermativo , l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? In caso affermativo , indicare:	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
1) L'operatore economico - ha risarcito interamente il danno? - si è impegnato formalmente a risarcire il danno?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....]
L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: a) fallimento In caso affermativo:	a) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all'esercizio provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 3, lette. a) del Codice)?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti [.....] [.....]
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria [.....]

⁽¹⁹⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

b) liquidazione coatta	b) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
c) concordato preventivo	c) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
d) è ammesso a concordato con continuità aziendale	d) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
In caso di risposta affermativa alla lettera d):	
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell' articolo 110, comma 3, lett. a) del Codice?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria [.....]
L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità , di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice ⁽²⁰⁾ ?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
In caso affermativo , fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito:	[.....]
In caso affermativo , l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
In caso affermativo , indicare:	
1) L'operatore economico:	
- ha risarcito interamente il danno?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....].[.....].[.....].[.....]
L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi ⁽²¹⁾ legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
In caso affermativo , fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi:	[.....]
L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del Codice?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
In caso affermativo , fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:	[.....]
L'operatore economico può confermare di:	
a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,	a) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
b) non avere occultato tali informazioni?	b) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

⁽²⁰⁾ Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

⁽²¹⁾ Ai sensi dell'art. 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016, si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. <i>f</i> , <i>g</i> , <i>h</i> , <i>i</i> , <i>l</i> , <i>m</i>) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001	Risposta:
Uffici territorialmente competenti: Prefettura – Ufficio Antimafia: - sede Ufficio Disabili della Provincia / Città Metropolitana: - sede	[.....] [.....]
Sussistono a carico dell'operatore economico ⁽²²⁾ cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....] ⁽²³⁾
L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?	
1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera <i>f</i>);	1) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
2. ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (Articolo 80, comma 5, lettera <i>f</i> -bis)	2) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
3. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione ⁽²⁴⁾ (Articolo 80, comma 5, lettera <i>f</i> -ter)	3) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
4. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera <i>g</i>);	4) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
5. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera <i>h</i>)? In caso affermativo: - indicare la data dell'accertamento definitivo e l'autorità o organismo di emanazione: - la violazione è stata rimossa ?	5) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No [.....][.....][.....] <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]

⁽²²⁾ ai sensi dell'art. 80, comma 2, D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, la causa di esclusione opera con riferimento al titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; un socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

⁽²³⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

⁽²⁴⁾ Lettera inserita dall'art. 49, comma 1, lett. e), n. 1), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56

<p>6. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera i);</p>	<p>6) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p> <p>Nel caso in cui l'operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 indicare le motivazioni: (numero dipendenti e/o altro) [.....][.....][.....]</p>
<p>7. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203?</p> <p>In caso affermativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria? - ricorrono i casi previsti all'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ? 	<p>7) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
<p>8. riguardo alle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 c.c. (articolo 80, comma 5, lettera m):</p>	<p>8)</p>
<ul style="list-style-type: none"> - si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti l'imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale? 	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>
<ul style="list-style-type: none"> - ha formulato l'offerta autonomamente, non essendo a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di operatori economici che si trovano, rispetto allo scrivente, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti l'imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale? 	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>
<p>9. L'operatore economico si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico?</p>	<p>9) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>

Parte IV: Criteri di selezione

In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

A: IDONEITÀ (ARTICOLO 83, COMMA 1, LETTERA A), DEL CODICE)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Idoneità	Risposta
<p>1. Iscrizione al registro imprese C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>Descrizione del registro [.....]</p> <p>Numero di registrazione [.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>

Parte VI: Dichiarazioni finali

Il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000.

Il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano di aver preso piena conoscenza e di obbligarsi, anche in caso di affidamento, ad osservare in ogni loro parte: tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato tecnico che regolano i rapporti contrattuali dell'Azienda Sanitaria; tutti i documenti di gara, ovvero i documenti in essi richiamati e citati; tutte le norme che regolano la procedura di affidamento di servizi e/o forniture e l'esecuzione del relativo contratto.

Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro ⁽²⁵⁾, oppure

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 ⁽²⁶⁾, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.

Il sottoscritto/i sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente l'ASL BI di Biella ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui alla parti II, III e IV del presente documento di gara unico europeo, ai fini della procedura di appalto: Procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico di Responsabile Protezione Dati (CIG 74242637A3).

Il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano di essere informato/informati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che:

- *i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento della attività istituzionale dell'ASL BI, ai sensi di quanto disposto dal Titolo III del D.Lgs. 196/2003;*
- *tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;*
- *i dati sopra riportati, forniti in occasione della partecipazione alla presente gara, sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento;*
- *la comunicazione dei predetti dati ha natura di onere al fine di poter partecipare alla presente gara; un eventuale rifiuto a comunicare i predetti dati determinerà l'impossibilità per l'Amministrazione di accogliere la presente istanza determinando l'esclusione o l'annullamento dell'aggiudicazione;*
- *in relazione al trattamento dei predetti dati, i concorrenti possono esercitare i diritti di cui al Titolo III del D.Lgs. 196/2003.*

Data, luogo e firma/firme: [.....]

Allegato: documento di identità in corso di validità del sottoscrittore

⁽²⁵⁾ A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.

⁽²⁶⁾ In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.

Allegato_02_Patto_integrita

Patto di integrità tra ASL BI e gli Operatori Economici partecipanti alle procedure di affidamento contrattuale

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto dal Rappresentante legale di ciascun Soggetto Concorrente e presentato insieme all'offerta. Il patto d'integrità, debitamente sottoscritto dall'operatore economico partecipante alla gara, è considerato elemento essenziale dell'offerta.

Il presente documento dovrà essere allegato al contratto a formarne parte integrante e sostanziale.

Il sottoscritto in qualità di
della Società con sede legale in
Via codice fiscale/P.IVA
partecipante alla gara per l'affidamento dell'incarico di Responsabile della protezione dei dati per l'ASL BI
(Codice Identificativo Gara – C.I.G.: 74242637A3)

vista la normativa e gli atti di riferimento seguenti:

- La Legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione*”;
- Il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ex CIVIT) con delibera n. 72/2013 dell’11/09/2013;
- Il D.P.R. 16/04/2013, n. 62 col quale è stato emanato il “*Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”;
- Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di ASL BI pubblicato nella sezione corruzione del sito ASL
- Il Codice di Comportamento ASL BI pubblicato nella pagina trasparenza del sito ASL

DICHIARA DI ACCETTARE QUANTO SEGUE

Articolo 1 Ambito di applicazione

1. Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti della Azienda Sanitaria Locale BI (nel seguito: ASL BI), nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. n. 50/2016.

2. Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra ASL BI e gli operatori economici individuati al comma 1, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espreso impegno anticorruzione consistente - tra l’altro - nel non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

3. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante e sostanziale dei contratti stipulati da ASL BI. L’espresa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara ed alle procedure negoziate di importo pari o superiori ad € 40.000,00. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle lettere d’invito.

Pagina 1 di 3

4. Una copia del Patto di Integrità, sottoscritta per accettazione dal soggetto concorrente (legale rappresentante), deve essere consegnata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della procedura di affidamento. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

Articolo 2

Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione appaltante

1. In sede di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, l'operatore economico:

1.1 dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'... di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

1.2 dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della legge 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure di gara per limitare con mezzi illeciti la concorrenza;

1.3 dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento aziendale e di condividere i principi in esso enunciati, impegnandosi a rispettarli;

1.4 si impegna a segnalare ad ASL BI qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare, o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;

1.5 si impegna a segnalare ad ASL BI qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;

1.6 si impegna, qualora ritenga che i fatti di cui ai precedenti punti 1.4 e 1.5 costituiscano reato, a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;

1.7 si impegna a non concludere rapporti di lavoro subordinato o autonomo e comunque a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e dichiara altresì che all'interno della propria organizzazione non prestano attività lavorativa o professionale ex dipendenti pubblici che rientrino nella previsione normativa dell'art. 1, comma 42, lett. l) della legge 190/2012 e s.m.i.

2. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto sarà inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.

Articolo 3

Obblighi dell'ASL BI

1. Il personale, i collaboratori ed i consulenti di ASL BI impiegati ad ogni livello nell'espletamento di questa gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.

2. L'ASL BI si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 14 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62 e delle disposizioni di cui alla delibera aziendale n. 46/2014 del 28/01/2014 sopracitata, o di prescrizioni analoghe per i soggetti non tenuti all'applicazione dello stesso.

Articolo 4

Violazione del Patto di Integrità

1. La violazione di uno degli impegni previsti dal presente documento da parte dell'operatore economico, in veste di concorrente, comporta l'applicazione delle sanzioni di seguito previste:

a) l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria

2. La violazione di uno degli impegni previsti dal presente documento da parte dell'operatore economico, riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, comporta l'applicazione delle sanzioni di seguito previste, che potranno essere applicate congiuntamente o alternativamente in base alla gravità o alle modalità con cui viene perpetrata la violazione:

a) revoca dell'aggiudicazione;

b) applicazione di una penale da determinarsi, a seconda della gravità dell'infrazione, sulla base dei criteri che saranno stabiliti nell'ambito di ciascun capitolato di gara. Tale penale potrà eventualmente essere detratta dall'importo ancora dovuto all'aggiudicatario;

c) risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile e incameramento della cauzione definitiva;

d) valutazione della violazione del presente Patto ai fini dell'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'articolo 80, comma 5, lett. c, D.Lgs. 50/2016.

3. L'ASL BI può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole rispetto agli interessi pubblici, quali quelli indicati all'art. 121, comma 2, d.lgs. 104/2010 e s.m.i..

È fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno.

4. La violazione di cui al presente articolo è dichiarata in esito ad un processo di verifica condotto dalla struttura aziendale responsabile del relativo procedimento, in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.

L'accertamento della violazione può anche essere successivo alla completa esecuzione del contratto e valevole sia ai fini dell'applicazione della penale sia con riferimento all'irrogazione della sanzione accessoria comportante l'esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alle successive procedure di gara indette da ASL BI ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d) del presente Patto.

PER ACCETTAZIONE
Per la ditta

Per l'ASL BI

Allegato A [alle Nuove Faq sul Responsabile della Protezione dei dati \(RPD\) in ambito pubblico \(in aggiunta a quelle adottate dal Gruppo Art. 29 in Allegato alle Linee guida sul RPD\)](#)

Schema di atto di designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679

Premesso che:

- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»* (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39);
- Il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD *«quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali»* (art. 37, paragrafo 1, lett a);
- Le predette disposizioni prevedono che il RPD *«può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi»* (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato *«in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39»* (art. 37, paragrafo 5) e *«il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento»* (considerando n. 97 del RGPD);

Nel caso in cui si opti per la designazione di un RPD condiviso si dovrà aggiungere

- Le disposizioni prevedono inoltre che *«un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione»* (art. 37, paragrafo 3);

Considerato che l'Ente X:

- è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;

Nel caso in cui si opti per la designazione di un RPD condiviso si dovrà aggiungere

- ha ritenuto di avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 37, paragrafo 3, del Regolamento, di procedere alla nomina condivisa di uno stesso RPD con gli Enti X, Y, Z, sulla base delle valutazioni condotte di concerto con i predetti Enti in ordine a ... (es. dimensioni, affinità tra le relative strutture organizzative, funzioni (attività) e trattamenti di dati personali, razionalizzazione della spesa);

- all'esito di ... (*indicare la procedura selettiva interna o esterna, gara, altro*) ha ritenuto che il la/il, sia in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD, e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;

DESIGNA

(*generalità della persona individuata*), Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per l'Ente X,

Il predetto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
- d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;

(è possibile inserire di seguito anche ulteriori compiti, purché non incompatibili, quali ad es.:

f) tenere il registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del titolare o del responsabile ed attenendosi alle istruzioni impartite...)

I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dall'Ente X.

L'Ente X si impegna a:

- a) mettere a disposizione del RPD le seguenti risorse al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate ... (*specificare, ad es. se è stato istituito un apposito Ufficio o gruppo di lavoro, le relative dotazioni logistiche e di risorse umane, nonché i compiti o le responsabilità individuali del personale*);
- b) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;
- c) garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse;

DELIBERA

di designare come Responsabile dei dati personali (RPD) per l'Ente X

Data

Il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) saranno resi disponibili nella intranet dell'Ente (url..., ovvero bacheca) e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali. I dati di contatto saranno, altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale.

**Operatore
economico**

Sede legale
Codice fiscale

A) Composizione del canone annuale di servizio

	qualifica	numero di addetti impiegati	ore di lavoro annue complessive (prestate dall'insieme degli addetti impiegati per ciascuna qualifica)	costo orario	CCNL APPLICATO	canone offerto
costo della manodopera						
TOTALE costo della manodopera						
costo dei beni utilizzati						
spese generali						
utile d'impresa						
altro (specificare)						
oneri di sicurezza aziendali relativi allo specifico appalto (obbligatorio a pena di inammissibilità dell'offerta)						
Canone annuale (A)						

B) Oneri per la sicurezza da interferenza

Oneri per la sicurezza da interferenza (B) (non soggetti a ribasso)	€ 0,00
--	---------------

C) Importo complessivo offerto

Descrizione	importo mensile	importo annuale	importo opzione proroga (+12 mesi)	importo complessivo
Canone di manutenzione				
Oneri per la sicurezza da interferenza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale importo complessivo offerto				

IVA	22%
------------	-----

Si dichiara inoltre:

- di avere preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nei documenti di gara;
- di aver valutato tutte le circostanze e condizioni che possono influire sull'esecuzione del servizio e di aver considerato la propria offerta, nel suo complesso, congrua e remunerativa;
- di aver tenuto conto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro, previdenza ed assistenza;
- di aver rispettato le disposizioni del Ministero del Lavoro e le tabelle costo orario relativamente al trattamento economico dei dipendenti e che, pertanto, il costo del lavoro calcolato per formulare l'offerta non è inferiore al costo stabilito dal CCNL applicabile;
- che l'offerta economica sarà valida per almeno 180 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di scadenza per la presentazione dell'offerta.

Cognome e nome

Qualifica

Data

Firma